


Competenza del
Legislatore,

Evoluzione della tecnologia,

Adeguamenti normativi,

e introduzione ai reati informatici



Outline presentazione /1

- Competenza del legislatore (alcune considerazioni)
- Quadro normativo italiano in materia informatica
- Ignorantia legis (la Legge non ammette ignoranza)
- Alcuni esempi (contraddizioni tra norme e diritti dell'utente)
- Diritto copia di backup
- Acquisto file musicali su Itunes
- Caso Playstation (considerata computer o console ?)
- Diritto privacy prevale sul diritto d'autore
- Pec & firma digitale
- Un blog può essere equiparato ad una testata giornalistica?

Outline presentazione /2

- Responsabilità & indirizzo IP
- Identificazione dell'utente tramite SMS
- Skype & Voip (pro e contro)
- Crittografia (Il caso Zimmermann)
- Domicilio informatico
- Attacco DDOS (Distributed Denial of Service) è punibile?
- Introduzione ai reati informatici
- Conclusioni e considerazioni finali

- Internet e le nuove tecnologie negli ultimi anni stanno influenzando i nostri comportamenti e le abitudini
- I nuovi strumenti di comunicazione hanno abbattuto le distanze fisiche creando un continuum tra vita on-line ed offline
- Il costo dell'hardware è drasticamente calato



Il mio primo contatto con il mondo dell'Informatica



Caratteristiche	
Hard disk	170 Mb
Memoria RAM	4 MB
Processore	386
Unità	Lettore floppy disk 3'' 1/2
Sistema Operativo	Microsoft Windows 3.1 / MS-DOS
Grafica	16 colori

Alcune considerazioni

- La rete non deve essere considerata come una sconfinata prateria
- Ogni suo «cittadino» non deve essere libero di fare ciò che vuole
- Il rispetto sta alla base di ogni rapporto umano



- Spesso ad un'azione compiuta online si dà meno importanza rispetto a quelle che accadono per strada nella vita di tutti i giorni
- Il computer viene in alcuni casi percepito come uno scudo a protezione della nostra reale identità

- Non vengono recepite le definizioni: *sistema informatico, dati, programmi, informazioni;*
- *Un giudice non essendo esperto in materia come potrebbe giungere ad una conclusione corretta?*
- Ci si affida anche a collaborazioni di periti (esperti nel proprio settore) che aiutano il Giudice nella fase decisionale
- Le sentenze della Cassazione creano dei precedenti e in alcuni casi la loro interpretazione può risolvere dubbi incongruenze creati da buchi normativi

Come potrebbe essere considerata l'azione di hacking compiuta su di un distributore automatico? E' un sistema informatico?



E' caratterizzata da dei dispositivi di input e output?
Come viene gestito il suo funzionamento?

In base alla Convenzione di Budapest si definisce sistema informatico:

Qualsiasi apparecchio o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione informatica dei dati.

Una console per videogiochi in quale categoria rientra?

E un sistema telematico?

Deve considerarsi sistema telematico anche una rete di telefonia mobile, avuto riguardo non solo alla trasmissione di comunicazioni, ma anche ai dati esterni a tali comunicazioni e memorizzati e trattati con tecnologie informatiche.

Cass., Sez. II, 17 gennaio 2003 n. 36288, De Alfieri

Alcune considerazioni

- La rete può essere paragonata ad una memoria persistente nella quale qualsiasi contenuto in cui in essa viene inserito gode di una vita pressoché infinita.



- I motori di ricerca svolgono in modo continuo un'attività di monitoraggio del web effettuando operazioni di indexing e caching dei contenuti rendendo ancora più difficile la dimenticanza offerta dal passare degli anni non garantendo più il diritto all'oblio.

Diritto all'oblio


«Il diritto all'oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona. In base a questo principio, non è legittimo diffondere dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca»

Fonte: Wikipedia Italia



Quadro normativo italiano in materia informatica/1

- In Italia la prima volta che il mondo legislativo si interessa all'informatica è nel 1989 quando il Consiglio d'Europa emette una Raccomandazione sulla Criminalità informatica



- Successivamente attraverso la Legge 547/1993 vengono introdotte alcune modifiche al Codice Penale che integra la punibilità dei seguenti illeciti: :

- ❖ la frode informatica,
- ❖ la falsificazione di documenti informatici,
- ❖ le aggressioni all'integrità dei dati
- ❖ le aggressioni alla riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche.

Quadro normativo italiano in materia informatica/2

- Nel 2001 viene stipulata la Convenzione di Budapest: ogni Stato interessato ai temi trattati più sottoscriverla anche se non aderente al Consiglio d'Europa




- Entra in vigore nel luglio del 2004
- Viene ratificata dal Governo italiano con la Legge del 18 marzo 2008

Alcuni casi interessanti / 1

- L'art 71-sexies della Legge sul Diritto d'Autore afferma che: «la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata» ma allo stesso tempo però viene negata la possibilità a chi detiene un supporto regolarmente acquistato di poter eludere i sistemi imposti dal produttore per produrre la propria copia di backup
- La Sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 14 maggio 2009 è a favore del distributore del bene «Universal Pictures Italia» e il Giudice identifica il diritto alla copia nella seguente forma: “quale eccezione o limitazione diritto esclusivo di riproduzione che costituisce uno dei profili più significativi ed economicamente rilevanti dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette”.

Caso DVD acquistato all'estero

- Il non poter fruire di un bene regolarmente acquistato (un film comprato all'Estero con un differente codice regionale).
- Se non attraverso l'impiego di software di terze parti come è possibile poter aggirare tale limitazione imposta dal distributore del supporto?



Alcuni casi interessanti / 2

- Caso Playstation
- Modchip → apposito hardware il cui scopo è quello di modificare il funzionamento della console in modo da poter eseguire videogiochi illegalmente riprodotti.
- I concetti chiave su cui si è basato l'intero iter processuale sono stati i seguenti: individuare la natura tecnica giuridica della console in modo da stabilire ed individuare la disciplina applicabile (console o computer), riconoscere i videogiochi come una particolare categoria di software ed infine verificare l'illegittimità e lo scopo primario dell'hardware in oggetto.
- Per giungere ad una decisione finale si è dovuto aspettare il 2009 attraverso una sentenza della Cassazione (1243/2009) che assolve l'imputato per non aver commesso il fatto (superare una limitazione imposta dal produttore).

Alcuni casi interessanti / 3

- Caso Peppermint Logistep
- Alcuni cittadini si videro recapitare al proprio domicilio una lettera da parte dello Studio Legale Mahlknecht & Rottensteiner di Bolzano in cui veniva richiesto loro il pagamento di 330,00 € al fine di risolvere in via bonaria la controversia per aver scaricato in modo illecito materiale coperto da diritto d'autore.
- 3 sentenze (1 favore Peppermint / 2 consumatore)
- Nella decisione finale il codice della privacy ha prevalso sugli illeciti commessi in merito alla violazione della legge su diritto d'autore.

0047 PJ

30.04.2007

Egregio Signor

OGGETTO: Risarcimento danni per violazione della Legge sul diritto d'autore.

Egregio Signor

con la presente Le comunico che tuteliamo gli interessi della società Peppermint Jam Records GmbH con sede legale in 30539 Hannover (Germania), alla via Boulevard der EU 8.

Abbiamo ricevuto mandato ad agire nei Suoi confronti a seguito di una violazione registrata a danno della nostra Cliente, titolare esclusiva dei diritti derivanti dalla produzione di fonogrammi ai sensi degli articoli 72 e seguenti della Legge 633/1941 per i seguenti artisti: Mousse T., Warren G, Carl Keaton Jr., Colin Rich, Emma Lanford, James Kakande, Roachford e So Phat.

Ci risulta che dalla linea di rete Internet in Sua titolarità siano stati messi a disposizione di altri utenti Internet files musicali i cui diritti di sfruttamento appartengono in esclusiva alla società Peppermint Jam Records GmbH. Il tutto è avvenuto a mezzo di un software di condivisione contemporanea di files c.d. *peer-to-peer* che altri utenti hanno utilizzato per connettersi al Suo personal computer e scaricare dalla cartella a ciò destinata i files musicali coperti dalla Legge sul diritto d'autore. I dati sono stati registrati e raccolti dalla società Logistep AG, con sede legale in 6312 Steinhausen (Svizzera), Sennweidstraße 45 (www.logistepag.com), mediante un apposito software antipirateria, su incarico della società Peppermint Jam Records GmbH.

Data: 07.04.2006 17:20:22
Indirizzo IP: 151
File messo a disposizione: Mousse T vs The Dandy Warhols - Horny As A Dandy (Tom Novy Remix).mp3

Il software¹ utilizzato dalla società Logistep AG per isolare i succitati dati è assolutamente attendibile ed i risultati delle indagini da questo effettuate sono spendibili in giudizio.

La informiamo che Le inviamo la presente, con i dati succitati, dopo che il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso presentato da questo Studio Legale, ha ordinato all'Internet provider di cui Lei si avvale di esibirci i Suoi dati.

Con Ordinanza dd. 19/08/2006, G.D. dott. Rossetti, R.G. 44820/2006 (confermata in sede di reclamo in data 22/09/2006), il Tribunale di Roma ha sentenziato che il metodo di individuazione della società Logistep AG è "affidabile, accettabile e soprattutto lecito". Per ulteriori informazione può consultare il sito d'informazione www.antipirateria.it.

¹ Tale software è peraltro utilizzato anche dalla polizia polacca.

La Sua posizione di titolare di una linea di collegamento Internet La obbliga a rispondere di ogni atto illecito commesso sulla stessa, ivi comprese le violazioni dei diritti della mia Cliente.

L'illegittima messa a disposizione di files musicali, oltre a costituire un grave danno patrimoniale per i mancati guadagni che la mia Cliente ha subito, integra altresì un reato. L'articolo 171, comma 1, lettera a-bis) della Legge 633/1941 punisce, infatti, "chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ...".

Certi del fatto che un procedimento giudiziario a Suo carico, in sede penale e/o civile, Le causerebbe conseguenze indesiderabili, la nostra Cliente Le propone di risolvere bonariamente la controversia che La riguarda.

I termini dell'accordo sono i seguenti:

- 1) Lei si impegna a cancellare **immediatamente** dalla cartella pubblica del Suo PC (cioè dalla cartella aperta agli altri utenti Internet P2P) tutti i files contenenti musica degli artisti in contratto con la società Peppermint Jam Records GmbH (ossia: Mousse T., Warren G, Carl Keaton Jr., Colin Rich, Emma Lanford, James Kakande, Roachford e So Phat) per i quali questa è titolare esclusiva dei diritti sulla produzione di fonogrammi ai sensi degli articoli 72 e seguenti della Legge 633/1941;
- 2) Lei versa a titolo di **parziale risarcimento** per danni, spese legali e spese tecniche sostenute per la Sua individuazione (badi bene che il danno reale è enormemente più elevato a causa dell'effetto "reazione a catena": infatti, mettendo a disposizione la musica della Peppermint, utenti di tutto il mondo hanno potuto scaricarla dal Suo PC) un importo forfettario:

Euro 330,00

sul c/c n. 000300048488 della Cassa Rurale di Bolzano (ABI 08081, CAB 11600, CIN J, BBAN: J 08081 11600 000300048488) intestato allo Studio Legale Mahlknecht & Rottensteiner con la causale "Peppermint 004" entro e non oltre il:

14.05.2007

La procura generale di cui dispongo mi autorizza a riscuotere la detta cifra in nome e per conto della nostra Cliente. Il termine per il pagamento di cui sopra non è dilazionabile né negoziabile.

Qualora Lei accetti, la mia Cliente si dichiara soddisfatta, si impegna a non sporgere denuncia penale nei Suoi confronti ed a non agire in sede civile per la violazione commessa.

Le faccio presente che l'offerta di transazione che qui Le si propone può essere accettata solo integralmente, senza subire cioè modifica alcuna che viceversa ne comporterebbe la nullità.

Sono convinto che troverà più che ragionevole la transazione propostaLe.

Distinti saluti

Avv. Otto Mahlknecht²³

²³ Originale firmato in studio - Posta raccomandata online ai sensi della legge
³ Iscritto con il n. 556 all'ordine avvocati di Bolzano

Alcuni casi interessanti / 4

- L'invio ripetuto di e-mail fastidiose non può essere equiparato allo stalking telefonico in quanto la ricezione di tali comunicazioni è asincrona rispetto alla classica telefonata/SMS e non costringe l'utente a dover spegnere il computer (limitandone dei diritti) per procedere all'interruzione di tali molestie. L'email non può inoltre essere equiparata ad una telefonata anche se ad essa possono essere allegati contenuti quali file audio o di altra tipologia.

Corte di Cassazione Sent. 2451/2010

Un blog può essere equiparato ad una testata giornalistica?

- La Sentenze della Cassazione del 16 luglio 2010 e del 29 novembre 2011 hanno deciso che il direttore di una testata online non risponde necessariamente per omesso controllo ex art. 57 c.p. Nei casi qui citati chi ha intentato la causa voleva accusare il responsabile del sito internet per non aver provveduto con celerità alla rimozione di contenuti diffamatori.
- "Affinchè possa parlarsi di stampa in seno giuridico occorrono due condizioni:
 - a) che vi sia una riproduzione tipografica;
 - b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico."

Registrazione

Richiesta indirizzo email e numero di cellulare

Per tutelarti, per evitare che i tuoi dati vengano usati da persone non autorizzate, e per essere ragionevolmente certi di chi effettua la registrazione e poterti contattare in caso di necessità, è prevista una procedura di verifica attraverso la tua email e il tuo cellulare.

Inserisci nello spazio sottostante il tuo indirizzo di posta elettronica (email) e il tuo numero di cellulare.

Cliccando sul pulsante **Prosegui** ti verranno inviati una email e un sms. Quando li avrai ricevuti dovrai cliccare sull'indirizzo web (url) contenuto nella email e si aprirà una pagina web in cui dovrai inserire il codice contenuto nel sms.

Email

Cellulare

Se non hai un cellulare italiano o non desideri indicarlo, puoi comunque registrarti a Messagenet, selezionando l'opzione "Non indicato". In tal caso dopo aver inserito l'indirizzo email, dovrai inviarci copia della tua carta d'identità o del tuo passaporto via email o via fax secondo le istruzioni che verranno visualizzate cliccando. Una volta ricevuto il documento, ti invieremo una email contenente un indirizzo web (url) da cliccare per completare la registrazione.

Prosegui ▶

Internet e Wi-Fi a bordo dei treni Frecciarossa

A bordo dei treni Frecciarossa naviga su Internet col tuo computer collegandoti tramite chiavetta USB o qualsiasi altro dispositivo portatile dotato di scheda WiFi.

Grazie ad una collaborazione tra **Trenitalia** e **Telecomitalia**, a bordo dei treni Frecciarossa è presente una **rete WiFi sperimentale** chiamata "WiFi Frecciarossa".

Come fare per:

Per poter navigare su internet basta collegarsi alla rete WiFi Frecciarossa, accedere al portale di bordo ed ottenere i codici di accesso (dalla sezione centrale del portale "Accesso WIFI")

- avere i codici di accesso:

- Inserire il numero di cellulare per riceverli via SMS (accesso gratuito)
- Inserire i dati della carta di credito (Visa o Mastercard) e richiedere online i codici al costo simbolico di 1 centesimo (per ragioni di sicurezza)

Con le tue user id e password **potrai navigare durante le successive 24 ore** (a partire dalla prima connessione) **su qualsiasi treno Frecciarossa**. Nel corso delle 24 ore di validità, potrai utilizzare più volte le stesse credenziali, anche su treni diversi; per questo motivo, ricordati di **memorizzare l'SMS con le credenziali fino alla loro scadenza**, in modo da poter recuperare facilmente i codici.

- configurare la rete WiFi:

1. per prima cosa **attiva il Wi-fi** del tuo computer portatile (o altri dispositivi wifi)
2. nel pannello di gestione della rete Wi-Fi **seleziona la rete "WiFi Frecciarossa"** dall'elenco delle connessioni disponibili
3. qualora sia selezionato il **Proxy, disabilitalo** (per farlo è sufficiente aprire il browser ed andare su **Strumenti> Opzioni> Impostazioni di rete**)

- avviare la navigazione:

Apri il browser e digita un indirizzo web, si aprirà il portale Frecciarossa, adesso puoi iniziare a navigare.

Problemi?

Se non riesci a navigare:

- Verifica che il terminale in uso **riceva correttamente il segnale WiFi**
- Assicurati che il tuo **browser supporti la crittografia 128bit** (i più recenti programmi di navigazione Internet già supportano nativamente tale modalità che rende sicure le transazioni bancarie)
- Verifica che **eventuali configurazioni Proxy siano disabilitate** sul browser di navigazione
- Verifica che i **parametri TCP/IP** (indirizzo IP e DNS) siano impostati **in modalità automatica**.

Identificazione via SMS /3

Registrati

Completa la

indoona

close 

Indoona richiede che tutti gli utenti forniscano il loro numero di cellulare per consentire l'accesso alla rete telefonica pubblica tramite un numero telefonico già autorizzato secondo la legislazione vigente.

Questo riduce al minimo le informazioni anagrafiche necessarie in fase di sottoscrizione del servizio. Inoltre, utilizzando indoona sul tuo smartphone registrato con lo stesso numero di cellulare, condividerai una sola rubrica telefonica ed un solo credito telefonico tra PC e smartphone.

Se vuoi, puoi registrarti su indoona con il  Connettiti


Ripeti Password

Inserisci il numero di cellulare

Italia 

Perchè ti stiamo chiedendo il cellulare?

Procedi





Skype™ - Crea account

Crea un account Skype

Nome completo

* Scegli il nome Skype
Fra i 6 e i 150 caratteri

* Password
Minimo 4 caratteri

* Ripeti password

Sì, ho letto ed accetto l'Accordo di licenza Skype per utenti finali le Condizioni di servizio Skype e le Indicazioni sulla Privacy di Skype

* I campi evidenziati con un asterisco sono obbligatori

Avanti Annulla

- Non offre nessuna garanzia su chi si registra al servizio
- Permette di effettuare chiamate in piena libertà
- Le chiamate vengono criptate attraverso un algoritmo proprietario di cui non si conoscono
- Potrebbe essere usato per fini illeciti
- Non permette di effettuare intercettazioni telefoniche da parte delle Forze dell'Ordine

- Un tecnico che collabora con la Procura di Milano ha spiegato a Repubblica.it che Skype trasforma la voce di chi parla in pacchetti di dati digitali che viaggiano in Rete e che vengono criptati in base a un algoritmo segreto. A ciò si aggiunge il fatto che la procedura di autenticazione da parte degli utenti risulta invulnerabile, in quanto il software genera password monouso temporanee ogni volta che si avvia una comunicazione. Le autorità giudiziarie e di polizia italiane hanno cercato di ottenere la collaborazione di Skype, che, però, ha negato la propria disponibilità, spiegando che la sede legale dell'azienda è in Lussemburgo e che, quindi, Skype non è soggetta alla normativa italiana del Codice di Comunicazione.

La mafia usa Skype una legge anche da noi

28 settembre 2010 — pagina 15 sezione: POLITICA ESTERA

PALERMO – «In Italia, avremmo sulla carta tutti i numeri per le intercettazioni telematiche, consentite senza problemi dalla legge, previa autorizzazione di un giudice. Ma in concreto ci sono delle difficoltà. E allora anche da noi sarebbero necessari degli interventi». Maurizio de Lucia, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, racconta che c'è una frase che ormai ricorre frequente nelle intercettazioni fra mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: «Sentiamoci su Skype». E allora cosa si fa? «Purtroppo, niente. Perché la società che gestisce quel sistema di comunicazione via Internet continua a non rendere noti gli algoritmi cifrati che stanno alla base di Skype. Nonostante le svariate

SIM Cellulari /1

- In Italia quando si acquista una SIM per cellulari per poterla usare è necessario che l'operatore (il più delle volte tramite un suo delegato, il negoziante) proceda ad identificare la persona che richiede l'abilitazione ai servizi





SIM Cellulari /2

- Navigando in rete mi ha incuriosito la notizia relativa ad un distributore automatico di SIM per cellulari presente all'aeroporto di Stansted di Londra. Con 11,5 sterline è possibile acquistare una qualsiasi scheda di un operatore a scelta. Non ho trovato ulteriori notizie in merito all'argomento ma se tale procedura funziona realmente i problemi legati all'identificazione non sono pochi.



SIM Cellulari /3

- Senza molta fatica ma con un po' di pazienza è possibile clonare il contenuto delle schede telefoniche.
- Ovviamente è necessario disporre della SIM
- La facilità con cui è possibile reperire il tutto tramite Internet ,senza particolari forme di controllo può mettere in pericolo la nostra privacy e non solo.





Esiste una differenza tra queste due fotografie?




Steganografia /1

- Le due fotografie apparentemente sembrano uguali ma la seconda al suo interno dispone di un contenuto informativo maggiore



anche se da un semplice confronto tra i due file ciò non appare.

- La steganografia è una tecnica per nascondere una comunicazione tra 2 interlocutori



- Nell'esempio proposto è stato nascosto all'interno della fotografia un file in formato DOC
- Conoscendo la chiave d'accesso è possibile recuperare il contenuto originale

Responsabilità & Indirizzo IP / 1

- Questo dato ci identifica in modo univoco all'interno della rete?
- All'interno della rete sì ma non ci garantisce nulla sull'identità dell' effettivo utilizzatore

192.168.1.2



192.168.1.3



192.168.1.1

79.23.18.77



Responsabilità & Indirizzo IP /2

Una recente sentenza emessa nel Regno Unito afferma che non possa essere considerato responsabile il titolare di una connessione ad Internet per illeciti commessi attraverso il proprio router in quanto l'indirizzo IP identifica una connessione ad Internet e non in modo univoco la persona.

Responsabilità & Indirizzo IP

ISP conserva i log delle nostre connessioni

Ma per quanti mesi sono autorizzati a conservarli?

Dal 15/12/2009 in base a quanto stabilito dal Garante della Privacy, per le aziende sarà obbligatorio conservare traccia degli accessi ai propri sistemi per almeno sei mesi.

Nei dettagli:

1) Il provider può ritenere i dati per sei mesi per eventuali contestazioni della fatturazione da parte del cliente (art. 123 del "Codice Privacy")

2) La conservazione è inoltre obbligata per ulteriori sei mesi per l'accertamento e la repressione dei delitti individuati dall'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (si tratta di delitti gravi) e dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (art. 132, comma 2 del "Codice Privacy").

Responsabilità & Indirizzo IP

Il Ministro dell'Interno (o altri soggetti da lui delegati, tassativamente individuati) possono ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico (esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni), ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dall'art. 226 disp. att. c.p.p., ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. (art. 132 comma 4ter d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Domicilio informatico

La differenza rispetto alle norme penali poste a tutela del domicilio è notevole, poiché in luogo di aree fisiche delimitate e circoscritte da confini ben visibili nella realtà (come una scuola, una casa, uno studio professionale), qui si tratta di sistemi informatici e telematici, la cui peculiarità è quella di essere “delimitati esclusivamente da informazioni, le quali possono dare vita, all'interno di un unico sistema, ad una molteplicità di luoghi<< privati>>”.

In questo modo, il domicilio informatico, come ha sottolineato la Suprema Corte, non solo è il luogo ove il soggetto avente diritto può esplicare liberamente qualsiasi attività lecita, ma è un'area la cui tutela, grazie all'art. 615 c.p. si estende anche nello *ius excludendi alios*.
Internet è caratterizzato da

- Il distributed denial of service può essere considerato un reato?

Non potrebbe essere visto come un «Flashmob digitale»?



- Un gruppo numeroso di persone si dà appuntamento ad una certa per visitare contemporaneamente un sito Internet. Il sito per il grande traffico generato non è più in grado di gestire le richieste provenienti dai client
- E gli attacchi di Anonymus come devono essere considerati?

Reati informatici

- Vengono classificati in due categorie: *puri* comprende tutte le figure di illecito indicate nelle leggi precedentemente menzionate (sistema informatico tutelato come bene da attacchi e truffe) e *spuri* i reati comuni con l'ausilio di sistemi informatici (ad.es l'operazione di diffamazione).

Accesso ad una rete Wifi non protetta

- Chi accede ad una rete wireless priva di protezione commette un reato
- Il malintenzionato che vi accede potrebbe essere interessato allo sfruttamento della sola connettività ma potrebbe «ascoltare» il nostro traffico rubandoci credenziali di accesso a portali, caselle di posta elettronica, ...altri servizi appropriandosi della nostra identità



Accesso abusivo ad una banca dati

- Chi accede ad una banca dati attraverso delle credenziali di accesso valide ma per fini non previsti alle condizioni per le quali erano state attribuite non commette un illecito

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Ordinanza
11 febbraio 2011 (dep. 23 febbraio 2011), n.
11714/2011

PEC & Firma Digitale/1

- Posta Elettronica Certificata
- Avrebbe dovuto semplificare i nostri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
- Equivale a spedire una raccomandata postale
- E' uno standard nazionale
- Non garantisce l'univocità del mittente e la titolarità dei relativi allegati ad essa connessi.

PEC & Firma Digitale/2

- Firma digitale è ancora poco usata
- Nella nostra Regione è possibile usare la CRS per procedere alla firma dei documenti
- Dispone di un pin per poter essere usata
- Non esenta il titolare da possibili usi illeciti

Acquisto tracce musicali su Itunes/1

- C'è una differenza rispetto all'acquisto di un CD fisico presso un negozio?
- Sì, in quanto il contenuto che viene acquistato non è il prodotto ma la licenza di utilizzo di quest'ultimo
- Ci vengono imposte anche delle limitazioni

Acquisto tracce musicali su iTunes/2

- Lei accetta che i Prodotti iTunes Le siano forniti unicamente sulla base di una licenza.
- Lei è consapevole che il Servizio e certi Prodotti iTunes , contengono un dispositivo di sicurezza che adotta una tecnologia di protezione delle informazioni digitali e limita il Suo utilizzo di Prodotti iTunes secondo determinate condizioni di utilizzo (“Dispositivo di Sicurezza”) stabilite da iTunes.

Il caso Zimmermann

- Phil Zimmerman inventore del software PGP (Pretty Good Privacy)



- Accusato di aver violato le norme americane che vietano l'esportazione di software crittografici

Reato informatico

“qualunque comportamento criminoso nel quale il computer è coinvolto come mezzo o come oggetto dell'azione delittuosa”

Carlo Sarzana di S. Ippolito

- Vengono equiparati ai classici reati e puniti dal Codice Penale



Chi si occupa

Le forze dell'Ordine impegnate nella repressione di questa tipologia di illeciti sono il GAT un nucleo appartenente alla Guardia di Finanza diretto dal Colonnello Umberto Rapetto specializzato a contrastare le frodi telematiche e una sezione della Polizia di Stato il nucleo della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni presente in molti uffici dislocati nell'intero territorio nazionale.



Conclusioni finali

- E' impossibile che il legislatore possa conoscere nei minimi dettagli qualsiasi argomento in cui viene richiesto il suo operato ma ciò dovrebbe essere una buona condotta per evitare confusione e causando successivi errori durante il giudizio degli imputati.
- Non penso che dietro a tutto ciò vi sia un'intenzione criminale da parte del legislatore. Ritengo più opportuno affermare che in taluni casi, essendo l'informatica una scienza la cui nascita è ancora recente non vi sia ancora l'adeguata conoscenza della materia e che questa "ignoranza" provochi degli errori nella fase preliminare della definizione legislativa creando a cascata delle conseguenze e incongruenze nella fase decisionale.

Mi scuso a priori con chi per dimenticanza non è stato citato in questa presentazione (ev. riferimenti a siti, articoli, ...)